

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Chiunque si trovi a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi può giovare di una apposita misura di protezione, l'amministrazione di sostegno, che può essere attivata direttamente dalla stessa persona in situazione di fragilità che intenda esserne beneficiaria (ovviamente quando in grado di farlo autonomamente) oppure dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente o dai parenti entro il 4° grado o dagli affini entro il 2° oppure ancora dal Pubblico Ministero che abbia ricevuto segnalazione (per esempio da un assistente sociale ma anche da qualunque terzo) di una situazione personale di incapacità ad autotutelarsi. La domanda di nomina va presentata presso l'ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale competente (quello del luogo di residenza o dimora abituale del beneficiario). L'intera procedura di nomina rientra nell'attività giudiziale di c.d. volontaria giurisdizione e non richiede la necessaria assistenza di un legale. In genere sul sito internet del singolo Tribunale interessato è reperibile il modello di domanda con relative istruzioni di presentazione.

L'amministratore verrà quindi nominato con decreto dal Giudice Tutelare, dopo un'udienza in cui il Giudice deve poter interloquire direttamente, al fine di constatarne la situazione di fragilità prospettata nel ricorso introduttivo, con la persona a cui beneficio viene chiesta l'applicazione della misura di protezione. Per lo svolgimento della funzione di amministratore di sostegno il Giudice Tutelare deve nominare preferibilmente, se disponibile ad assumere detto compito, il coniuge o l'altra parte dell'unione civile o un parente stretto o persona che conviva stabilmente con il beneficiario; in assenza o indisponibilità di dette persone o comunque nel caso in cui le ritenga inidonee al compito, il Giudice può comunque nominare qualsiasi altro soggetto di sua fiducia.

Il decreto di nomina con cui il Giudice assegna l'incarico conferisce anche i poteri che saranno in capo all'amministratore di sostegno: questi devono essere parametrati ed adeguati il più possibile alle esigenze personali del beneficiario, tenendo conto dello stato delle sue menomazioni/infermità e conseguenti fragilità. Nel decreto saranno quindi indicati gli atti che l'amministratore di sostegno avrà il potere di compiere al posto (poteri sostitutivi) o insieme (poteri di affiancamento) al beneficiario e i limiti, anche periodici, di spesa sostenibili, tenuto conto di patrimonio e redditi disponibili. Il beneficiario manterrà la capacità di agire per tutti gli atti che non siano stati riservati dal Giudice all'amministratore di sostegno e potrà, in ogni caso, compiere da solo quelli *"necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana"* (ad esempio, l'acquisto di beni di uso personale, come cibo e vestiti).

L'amministratore dovrà riferire periodicamente al Giudice Tutelare sulle *"condizioni di vita personale e sociale"* del beneficiario e rendere conto della sua situazione patrimoniale/reddituale e dell'impiego delle sue sostanze. In tutte le varie fasi della procedura od ogni qualvolta vi siano decisioni da prendere, amministratore e Giudice dovranno tener conto, per quanto possibile e compatibile con la specificità del singolo caso, dei bisogni o delle aspirazioni del beneficiario. Quando l'amministratore di sostegno sia parente, coniuge/altra parte dell'unione civile o persona stabilmente convivente l'incarico è previsto a tempo indefinito; diversamente, durerà dieci anni o per il periodo stabilito dal Giudice.